



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale privata ANFIA
del 21 luglio 2025

1. Denominazione, Durata e Sede

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (siglabile come "ANFIA") è costituita fra imprese operanti nel settore dell'industria autoveicolistica.

ANFIA è costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con durata illimitata. ANFIA è apolitica e non ha fini di lucro.

- 1.1. ANFIA nella sua autonomia e indipendenza aderisce volontariamente a Confindustria. L'adesione comporta la piena condivisione del Codice etico e dei valori associativi, senza la necessità di modifiche e/o integrazioni statutarie.
- 1.2. Il commissariamento eventualmente previsto dalle regole del sistema confindustriale potrà essere disposto esclusivamente in presenza di gravi motivi e di situazioni organizzative eccezionali che rendano oggettivamente inadeguata ogni altra misura adottabile a tutela della rappresentanza associativa degli associati di ANFIA. La richiesta di commissariamento dovrà essere presentata per iscritto dai Probiviri di ANFIA ovvero da almeno il 20% dei Soci Ordinari di ANFIA. Il commissario eventualmente nominato svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito e potrà compiere esclusivamente atti indispensabili alla gestione ordinaria dell'associazione. Non potrà, pertanto, adottare provvedimenti in ordine alla compagine associativa ed alla struttura gestionale. A pena di immediata decadenza, dovrà convocare e far tenere entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina (comprensivi della possibile seconda convocazione), l'Assemblea Generale dei Soci, con ordine del giorno l'elezione degli organi amministrativi il cui mancato funzionamento e/o decadenza abbiano motivato la richiesta di commissariamento.
- 1.3. La sede legale di ANFIA è in Torino. Il Consiglio Generale di ANFIA può deliberare la costituzione di sedi e/o uffici in luoghi diversi dalla sede legale.

2. Scopi dell'Associazione

- 2.1. ANFIA ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e, più in generale, di promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile e dell'intera filiera dell'industria italiana autoveicolistica. A tale fine ANFIA si propone, tra l'altro, di:
 - a. supportare lo sviluppo competitivo della filiera in ambito nazionale ed internazionale;
 - b. rappresentare il settore nei confronti di autorità, amministrazioni pubbliche, istituzioni, associazioni, organismi, enti nazionali, comunitari ed internazionali;
 - c. assistere e supportare i Soci, direttamente ed indirettamente, tramite terzi o società controllate, nell'area economica, giuridica, tecnica, promozionale, espositiva, elaborativa, statistica;
 - d. armonizzare e coordinare le attività del settore autoveicolistico allo scopo, tra l'altro, di favorire lo sviluppo e l'innovazione del comparto in Italia e la miglior conoscenza degli aspetti rilevanti dell'industria autoveicolistica;
 - e. esprimere e sviluppare linee guida per l'identità ed il posizionamento della filiera autoveicolistica;
 - f. promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile e la creazione degli ecosistemi ad essa necessari;
 - g. assicurare, per conto dei Soci, un'opportuna ed efficace attività di comunicazione verso l'opinione pubblica e le istituzioni competenti;
 - h. compiere tutte le azioni necessarie od utili per il perseguimento delle proprie finalità ed il raggiungimento degli scopi nei limiti consentiti dalle leggi, collaborando attivamente e partecipando in società, consorzi, enti che svolgano attività correlate con quelle dell'Associazione.
- 2.2. Le Società, Consorzi, Enti ai quali ANFIA si associa debbono avere finalità e regolamenti coerenti con gli scopi e le finalità di ANFIA.

3. Categorie dei Soci e Costituzione del Rapporto Associativo

3.1. Categorie di Soci

3.1.1. I Soci di ANFIA sono costituiti da:

- Soci Ordinari;
- Soci Aggregati;
- Soci Onorari.

3.1.2. La qualità di Socio Ordinario è riservata alle imprese, alle società, ai consorzi, alle start-up, ai gruppi o reti di imprese, enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operino nel settore dell'industria autoveicolistica e della mobilità, a condizione che la loro attività venga svolta, almeno parzialmente, con unità produttive, di progettazione e/o di sviluppo servizi per la mobilità ubicate in Italia.

3.1.3. La qualità di Socio Aggregato è riservata alle imprese, società, consorzi, gruppi, associazioni di imprese, reti di imprese od enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che siano privi dei requisiti per essere Soci Ordinari, a condizione che abbiano caratteristiche di complementarietà, affinità, strumentalità o raccordo economico con il settore istituzionalmente rappresentato da ANFIA. Per un singolo Socio, è comunque demandata al regolamento di Gruppo merceologico di riferimento la possibilità di disciplinare in maniera più approfondita l'opportunità o meno di poter associare soggetti privi di presenza produttiva in Italia.

3.1.4. La qualità di Socio Onorario è riservata a persone fisiche che si siano particolarmente distinte nel settore dell'industria autoveicolistica o che abbiano operato positivamente e significativamente per lo sviluppo del settore rappresentato da ANFIA. Il Socio Onorario può essere, di volta in volta, invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, ove la sua presenza sia ritenuta utile alla trattazione di uno o più temi specifici all'ordine del giorno.

3.2. Domande di associazione

3.2.1. I soggetti che intendano associarsi ad ANFIA in qualità di Socio Ordinario o Aggregato dovranno presentare domanda sottoscritta dal rappresentante legale.

3.2.2. La domanda di associazione ad ANFIA comporta la piena e incondizionata accettazione del presente Statuto e di ogni e qualsiasi regolamento e disposizione interna ad ANFIA da parte del candidato Socio.

3.2.3. L'ammissione di nuovi Soci Ordinari ed Aggregati si intende efficace per l'anno solare in corso al momento dell'accettazione della richiesta e per l'anno successivo.

3.2.4. I Soci Ordinari e Aggregati sono inquadrati in Gruppi di Categoria Merceologica in funzione dell'attività esercitata da ciascun interessato in via esclusiva o in prevalenza.

3.3. Iter di accettazione delle domande di associazione Domande di associazione

3.3.1. Le domande di associazione ad uno dei Gruppi Merceologici di ANFIA, in qualità di Socio Ordinario o Aggregato, debbono essere presentate da ciascun interessato al Consiglio di Presidenza con il corredo delle informazioni da questo richieste.

3.3.2. Dopo aver verificato le caratteristiche di idoneità associativa della domanda, le strutture di ANFIA consultano la base associativa del Gruppo Merceologico di riferimento sulla richiesta di ingresso nella compagine associativa. L'esito delle consultazioni viene riportato al Consiglio di Presidenza che, sull'accoglimento o il rigetto delle domande di associazione di nuovi Soci Ordinari o Aggregati, si pronuncia con delibera in conformità con quanto disposto dal seguente art. 11.

3.3.3. La delibera di accoglimento o rigetto può essere impugnata ai Proviviri, senza effetto sospensivo, con ricorso recante indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera; i Proviviri adotteranno una decisione inappellabile entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3.3.4. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Generale.

3.3.5. Le deliberazioni sulle domande di ammissione possono essere prese anche a mezzo indagine postale (e-mail). In caso di votazione per corrispondenza, valgono le stesse modalità stabilite per le votazioni in riunione.

3.4. Rappresentanti dei Soci

3.4.1. I Soci Ordinari ed Aggregati sono rappresentati in ANFIA: (i) dal titolare, ove si tratti di imprese individuali; ovvero (ii) dal legale rappresentante o da persona da esso delegata in forma scritta, nel caso si tratti di società o ente costituito in diversa forma

4. Diritti e impegni dei Soci

4.1. Diritti dei Soci

4.1.1. L'associazione ad ANFIA dà diritto ai Soci di fruire delle attività svolte e dei servizi resi da ANFIA direttamente o attraverso società o enti partecipati da ANFIA o con essa collegati ovvero fruibili per il tramite della volontaria adesione di ANFIA ad altre organizzazioni, associazioni, organismi, enti, ivi inclusa Confindustria.

4.1.2. Tutti i Soci, inclusi quelli Aggregati ed Onorari, hanno titolo per partecipare attivamente alla vita associativa. È tuttavia riservato ai soli Soci Ordinari il diritto di elettorato attivo e passivo in relazione alle cariche associative.

4.1.3. I soci potranno riprodurre nelle proprie pubblicazioni e sulla carta intestata l'indicazione della loro associazione ad ANFIA ed il logo di questa, fermo restando che tale riproduzione dovrà risultare sempre conforme alle indicazioni della stessa ANFIA in materia.

4.2. Impegni dei soci

4.2.1. L'associazione ad ANFIA obbliga tutti i Soci ad osservare le norme ed i principi contenuti nel presente Statuto e le delibere adottate dagli organi ed organismi di ANFIA. L'attività dei Soci deve essere esercitata secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale ed in coerenza con lo spirito associativo e non può essere lesiva dell'immagine di ANFIA e dei suoi Soci.

4.2.2. I Soci di ANFIA sono tenuti a:

- a. partecipare attivamente alla vita associativa;
- b. fornire ad ANFIA, con modalità e tempistiche da essa richieste, tutti i dati, (per es. dati di fatturato e dipendenti) le informazioni e documentazioni necessari o utili per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, per il rispetto dei principi statutari e per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti ad ANFIA da enti e/o istituti pubblici;
- c. versare le quote ed i contributi associativi secondo le modalità stabilite da ANFIA;
- d. non aderire ad altre associazioni concorrenti ad ANFIA e rispettare la ripartizione di rappresentanza interna al sistema confederale;
- e. non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANFIA senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.

4.2.3. I soci ordinari non devono aderire ad organizzazioni estranee al sistema confindustriale aventi analoghe o simili finalità.

4.3. Provvedimenti disciplinari

4.3.1. Qualora un Socio tenga una condotta non conforme alle previsioni del presente Statuto o di regolamenti di ANFIA o a deliberazioni di organi od organismi di ANFIA, ovvero

non adempia ad obbligazioni derivanti dalla sua qualità di Socio, i Probiviri a fronte di sollecitazione del Presidente ovvero del Consiglio Generale, esaurita ogni opportuna istruttoria, provvedono alla contestazione di tale condotta o inadempimento, a mezzo di raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC).

4.3.2. La lettera di contestazione dovrà contenere: (i) l'intimazione al Socio di rimediare entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi al suo ricevimento; (ii) l'invito al Socio a fornire le proprie eventuali giustificazioni; e (iii) l'avvertimento che, esaurite le opportune eventuali verifiche e valutazioni delle giustificazioni fornite, potranno essere comminate dai Probiviri una o più delle sanzioni di seguito indicate, a seconda della gravità della condotta:

- censura scritta del Presidente, in caso di comportamenti che possano essere ricondotti a violazioni dei principi organizzativi di riferimento generali;
- sospensione del Socio dalla fruizione dei servizi e delle attività associative per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), previa apposita delibera del Consiglio di Presidenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva da almeno due anni); resta inteso che, in caso di sospensione, permangono gli obblighi contributivi;
- decadenza del rappresentante del Socio da eventuali incarichi associativi e/o di rappresentanza di ANFIA in enti, associazioni o altri organismi, previa delibera dei Probiviri per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- espulsione del Socio, previa delibera del Consiglio Generale, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti derivanti da eventi eccezionali);
- radiazione del rappresentante in Associazione, previa delibera del Consiglio Generale a maggioranza, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con il Socio, sollecitandolo a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la radiazione è applicata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità).

4.3.3. Contro i provvedimenti disciplinari, i Soci potranno, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec), opporre ricorso al Consiglio Generale entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) di calendario dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento disciplinare. La competenza dei Probiviri è esclusa in materia di inadempimento di un Socio all'obbligazione di pagamento di quote o contributi associativi, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15.3.1 infra. Resta inteso che, in ogni caso, l'impugnazione della sanzione non ne sospende l'efficacia.

5. Durata del Rapporto Associativo - Recesso ed Altre Cause di Cessazione del Rapporto Associativo

5.1. Decorrenza e Durata

5.1.1. Per i Soci Ordinari e Aggregati l'associazione ad ANFIA decorre dalla data della deliberazione del Consiglio di Presidenza di accettazione della relativa domanda. L'associazione ha durata per l'anno solare in corso al momento dell'associazione e per

quello successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, con effetto dal 1° del mese di gennaio al 31 del mese di dicembre, a meno che il Socio non manifesti ad ANFIA la propria volontà di recedere con le modalità stabilite dal seguente art. 5.2.3.

5.1.2. Per i Soci Onorari l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'art. 3.3.4 ed il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Il Socio Onorario che intenda rinunciare all'associazione concessagli potrà darne comunicazione ad ANFIA in qualsiasi momento, con effetto anche immediato.

5.2. Cessazione del rapporto associativo

5.2.1. La qualità di Socio cessa in conseguenza:

- a. dell'accertamento - ratificato dai Proviviri - del venire meno di uno o più dei requisiti previsti agli articoli 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 del presente Statuto;
- b. dell'espulsione comminata dal Consiglio Generale;
- c. del recesso esercitato dal Socio ai sensi del seguente art. 5.2.3;
- d. della messa in liquidazione del Socio e comunque della cessazione dell'attività imprenditoriale caratteristica.

La trasformazione del Socio o il cambio della ragione sociale o denominazione sociale non determina l'estinzione del rapporto associativo.

5.2.2. La cessazione del rapporto associativo è, a seconda dei casi, ratificata o deliberata dal Consiglio di Presidenza.

5.2.3. Il recesso deve essere notificato dal Socio recedente a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 6 (sei) mesi prima del termine dell'anno solare in corso, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso. Il recesso esercitato dal Socio senza rispetto del suddetto termine sarà efficace solo al termine dell'anno solare successivo a quello della sua comunicazione ad ANFIA ed il Socio recedente sarà comunque tenuto al pagamento dell'intera quota e dei contributi di spettanza per tale annualità. In caso di modifiche statutarie, il Socio ha diritto di recedere con obbligazione contributiva, comunque, solo fino alla fine dell'anno solare in corso.

6. Quote Associative e Contribuzione dei Soci

6.1. Ciascun Socio Ordinario dovrà corrispondere ad ANFIA una quota associativa destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione nonché, all'adesione di ANFIA ad associazioni, società, consorzi, enti ai quali si associa o dei quali fa parte. L'entità delle quote associative dei singoli Gruppi Merceologici viene annualmente determinata in funzione dei criteri e parametri deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza.

6.2. In casi particolari, il Consiglio di Presidenza, tenuto conto dell'impatto economico e/o d'immagine e di implementazione delle attività associative derivanti dall'ingresso di nuovi Soci, potrà deliberare che a questi sia assegnata una quota associativa secondo criteri e parametri diversi da quelli deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci; tali deroghe avranno tuttavia efficacia solo dopo la loro ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

6.3. Nel caso di Soci che costituiscono un Gruppo, l'iscrizione ad ANFIA sarà effettuata dall'impresa capogruppo che corrisponderà ad ANFIA una quota associativa determinata in funzione dei parametri consolidati del Gruppo. Altre società appartenenti allo stesso Gruppo potranno essere associate singolarmente corrispondendo ad ANFIA una quota associativa ridotta determinata di volta in volta dal Consiglio Generale. Ciascuna impresa facente parte di un gruppo d'impresе sarà inquadrata in un Gruppo di Categoria Merceologica in funzione della propria specifica attività prevalente.

6.4. I Soci Ordinari potranno essere tenuti al versamento di contributi straordinari deliberati dal Consiglio Generale e finalizzati alla copertura di costi o spese di natura straordinaria, non

ripetitiva e non prevedibile in sede di predisposizione del budget. Tali contributi straordinari non potranno in ogni caso superare il 30% della quota associativa ordinaria stabilita per l'anno in corso.

- 6.5. Ciascun Socio Aggregato dovrà corrispondere ad ANFIA una quota associativa la cui entità è deliberata dal Consiglio Generale.
- 6.6. I Soci morosi nel pagamento delle quote associative saranno tenuti al pagamento di interessi di mora nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza in conformità con le leggi vigenti.

7. Organi ed Organismi di ANFIA

7.1. Sono organi di ANFIA:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Probiviri.

Sono organismi di ANFIA Gruppi di Categoria Merceologica, con le relative Sezioni.

- 7.2. Le cariche all'interno di ANFIA sono attribuibili ai rappresentanti dei Soci Ordinari. La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo di un Socio determina la decadenza, con efficacia al momento in cui tale cessazione diventi effettiva, da cariche elettive del soggetto che lo rappresenta in ANFIA. Anche la cessazione del rapporto di rappresentanza fra Socio rappresentato e suo rappresentante determina la decadenza di quest'ultimo da qualsiasi carica elettiva in ANFIA, con effetto immediato.
- 7.3. Condizione essenziale per ricoprire incarichi elettivi negli organi di ANFIA è il possesso dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile; in aggiunta, per la carica di Presidente e vice Presidente, è necessario soddisfare anche i requisiti di eleggibilità derivanti dall'adesione a Confindustria.
- 7.4. Tutte le cariche negli organi ed organismi di ANFIA sono ricoperte a titolo gratuito, ivi inclusa la carica di commissario di cui all'art. 1.2. del presente Statuto. In parziale deroga a quanto precede, i Revisori dei Conti potranno essere retribuiti.
- 7.5. La nomina alle cariche di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3 ed è incompatibile con cariche politiche e/o amministrative pubbliche.

8. Assemblea Generale dei Soci

8.1. Composizione dell'Assemblea Generale dei Soci.

8.1.1. All'Assemblea Generale dei Soci partecipano con diritto di voto:
i Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Possono partecipare all'Assemblea Generale dei Soci ma senza diritto di voto:

- i Soci Aggregati
- i Soci Onorari
- i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza
- i Probiviri
- i Revisori dei Conti

- il Direttore Generale

oltre alle persone espressamente invitate dal Presidente.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere articolata in una parte privata, riservata ai Soci ed in una parte pubblica aperta al pubblico.

8.1.2. Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. Non possono partecipare all'Assemblea Generale dei Soci e non possono ricevere delega i Soci per i quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

8.1.3. I Soci Ordinari oltre che da un proprio rappresentante, possono essere rappresentati all'Assemblea Generale dei Soci da altro Socio Ordinario appartenente allo stesso Gruppo di Categoria e munito di delega scritta. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

8.2. Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci

8.2.1. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio nonché ogniqualvolta venga richiesto dal Consiglio Generale o da un numero di Soci Ordinari che rappresenti almeno il 50% dei voti complessivi degli aventi diritto al voto.

8.2.2. Le convocazioni di cui al precedente articolo 8.2.1 dovranno sempre indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci.

8.2.3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Generale mediante comunicazione scritta del Presidente via pec o anche solo via email, che dovrà riportare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e dovrà essere inviata agli interessati di cui al precedente art. 8.1 con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In casi di urgenza, il termine precedente può essere ridotto a 7 (sette) giorni. Il Consiglio Generale ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga alternativamente o esclusivamente tramite videoconferenza, nelle modalità ed ove consentito dalla legge. In tali casi dovrà essere garantito il corretto accertamento dell'identità, la libera e piena partecipazione alle attività assembleari e l'espressione delle votazioni di tutti i partecipanti. Nell'avviso di convocazione può essere indicata con le medesime modalità anche una seconda convocazione che, se non diversamente indicato, si intenderà fissata per l'ora successiva a quella stabilita per la prima convocazione, nel medesimo luogo e giorno.

8.2.4. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei Soci aventi diritto di voto presso la sede di ANFIA contestualmente alla data d'invio della comunicazione di convocazione.

8.3. Attribuzione dei diritti di voto

8.3.1. A ciascun Socio Ordinario è attribuito un numero di voti proporzionale alla quota associativa annua versata in ragione di un voto ogni 400,00 euro e fino ad un massimo di 100 voti, fermo restando che:

- le frazioni di euro 400,00 non vengono considerate al fine del calcolo di cui sopra detto;
- qualora l'Assemblea Generale dei Soci si riunisca entro il primo semestre dell'anno solare, i voti spettanti a ciascun Socio sono calcolati in base alle quote associative versate dal Socio l'anno precedente o dovute da un Socio divenuto tale nell'anno in corso;
- qualora l'Assemblea Generale dei Soci si riunisca nel secondo semestre, il calcolo dei voti spettanti verrà effettuato sulla base delle quote associative versate da ciascun Socio nell'anno solare in corso.

8.3.2. Il diritto di voto potrà essere esercitato in sede di Assemblea Generale dei Soci soltanto dai Soci in regola con il versamento dei contributi associativi. La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.

8.4. Costituzione dell'Assemblea Generale dei Soci - Quorum Costitutivo - Presidenza

8.4.1. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci che rappresenti almeno la maggioranza dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentato dai Soci presenti.

8.4.2. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente di ANFIA. Il Presidente nomina tra gli intervenuti due scrutatori ed il Direttore Generale di ANFIA funge da Segretario dell'Assemblea. In caso di impedimento del Direttore Generale, la funzione di Segretario sarà assunta da un'altra risorsa all'interno della struttura associativa individuata dal Presidente.

8.4.3. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà contenere un resoconto degli interventi nonché:

- per le votazioni a scrutinio palese: il numero totale dei votanti, astenuti, favorevoli e contrari;
- per le votazioni a scrutinio segreto: il numero totale dei presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), favorevoli, contrari, preferenze.

È ammessa la registrazione dei lavori, previa apposita informativa ai partecipanti.

Il verbale si intenderà approvato con silenzio assenso dopo 15 (quindici) giorni dall'invio via pec o anche solo via email ai partecipanti aventi diritto di voto.

I verbali sono conservati presso la sede associativa, con raccolta in ordine cronologico in un apposito libro verbali organizzato in relazione alla durata del mandato dei Presidenti. Le schede di votazione delle votazioni a scrutinio segreto devono essere conservate per almeno 5 (cinque) anni.

I verbali possono essere consultati da tutti i Soci in regola con i contributi associativi alla data delle Assemblee per le quali è richiesta la consultazione, nonché per i componenti in carica in tutti gli organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale è richiesta la consultazione. Previa richiesta, il Segretario può rilasciare estratti.

8.5. Quorum deliberativi dell'Assemblea Generale dei Soci e modalità delle votazioni

8.5.1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci vengono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai Soci presenti aventi diritto di voto, senza tener conto di astenuti e schede bianche, fatta eccezione per le seguenti materie per le quali sono richiesti i seguenti quorum deliberativi:

- per approvazione di modifiche del presente Statuto, maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili, senza tener conto di astenuti e schede bianche;
- per approvazione dello scioglimento di ANFIA, maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili, senza tener conto di astenuti e schede bianche;
- nomina del Presidente, per il quale trova applicazione la procedura di cui all'art. 13 infra.

8.5.2. Le deliberazioni aventi ad oggetto il conferimento di attribuzioni di cariche personali sono sempre assunte con scrutinio segreto.

8.5.3. I voti espressi dai Soci all'Assemblea Generale non sono frazionabili.

9. Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci

9.1. L'Assemblea Generale dei Soci:

- a. elegge il Presidente nell'anno dispari successivo alla composizione del Consiglio Generale ed in conformità con il disposto dell'art. 13;
- b. elegge 4 (quattro) membri del Consiglio Generale, secondo la procedura di cui all'art.10.1.3;
- c. delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, le quote associative annuali e ratifica le quote assegnate a nuovi Soci dal Consiglio di Presidenza nell'ipotesi di cui all'art. 6.2;
- d. delibera sulla costituzione di nuovi Gruppi Merceologici di Categoria ovvero sull'accorpamento o scioglimento dei Gruppi esistenti ed approva i regolamenti di ciascun Gruppo;
- e. approva, in occasione della prima riunione di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- f. approva le linee direttive di azione di ANFIA proposte dal Consiglio Generale;
- g. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità con il disposto dell'art. 14;
- h. nomina i Probiviri, in conformità con il disposto dell'art. 15;
- i. delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- j. delibera, o dà il proprio parere, su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Generale o dal Presidente;
- k. nomina la società di revisione che procede al rilascio della certificazione relativa al bilancio consuntivo;
- l. delibera sullo scioglimento di ANFIA, nominando il o i liquidatori.

10. Consiglio Generale

10.1. Composizione

10.1.1. Il Consiglio Generale è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Presidenti dei Gruppi di Categoria Merceologica di cui al seguente art. 12, i quali assumono di diritto il titolo di Vice Presidenti;
- 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;
- Gli ultimi 3 Past President purché ancora espressione di un soggetto regolarmente associato, privi di incarichi politici e non soggetti a sanzioni da parte dell'Associazione;
- un numero variabile di altri membri designati da ciascun Gruppo di Categoria Merceologica da determinarsi in funzione dei parametri sotto specificati.

In relazione a quanto previsto dalla soprastante lettera (e.) di questa clausola 10.1.1., ciascun Gruppo di Categoria Merceologica avrà il diritto di designare:

- 1 (uno) membri, ove l'insieme di tutte le quote ed altre voci di contribuzione, versati nel corso del triennio precedente da tutti i Soci appartenenti al Gruppo (di seguito indicata come la "Contribuzione Totale Triennale") sia inferiore ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila);

- 3 (tre) membri, ove la Contribuzione Totale Triennale risulti compresa fra € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila) e € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila);
- 7 (sette) membri, ove la Contribuzione Totale Triennale risulti superiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila).

10.1.2. Il Consiglio Generale si costituisce nell'anno pari precedente all'elezione del Presidente ed i membri restano in carica per un periodo di 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio Generale sono rieleggibili, ma non possono svolgere più di 3 (tre) mandati anche non consecutivi.

10.1.3. L'elezione dei membri designati dall'Assemblea Generale dei Soci ha luogo nella stessa seduta in cui viene costituito il Consiglio Generale. Possono essere eletti tutti i rappresentanti dei Soci Ordinari, a condizione che ognuno di essi abbia proposto per iscritto la propria candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni.

10.1.4. Nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da nominare, sono eletti membri del Consiglio Generale i candidati che conseguano il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea Generale dei Soci.

10.2. Riunioni e convocazioni

10.2.1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, con periodicità non inferiore al quadrimestre, su convocazione del Presidente, oppure, in caso di impedimento o assenza di questi, del Vice Presidente più anziano in età. Il Consiglio Generale viene, in ogni caso, convocato quando lo ritenga opportuno il Presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

10.2.2. Alla convocazione del Consiglio Generale provvede per iscritto il Presidente, a mezzo e-mail da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

10.2.3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'agenda degli argomenti da trattare.

10.2.4. Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati senza diritto di voto:

- i Probiviri;
- i Revisori dei Conti;
- il Direttore Generale.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, anche persone il cui contributo sia giudicato utile alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno. La loro presenza alla riunione sarà limitata alla trattazione del solo argomento per cui essa è stata richiesta. L'elenco delle persone invitate dal Presidente sarà riportato nell'avviso di convocazione.

10.2.5. Il Consiglio Generale può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza.

10.3. Quorum Costitutivo

10.3.1. Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

10.4. Deliberazioni e Quorum deliberativo

10.4.1. La funzione di Segretario del Consiglio Generale spetta al Direttore Generale oppure, in sua assenza, ad altra persona designata dal Presidente.

10.4.2. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum deliberativo. Ad ogni membro del Consiglio Generale spetta un voto. In caso di risultato di parità, prevale la posizione espressa dal Presidente.

10.5. Competenze del Consiglio Generale.

10.5.1. Il Consiglio Generale amministra ANFIA e ne coordina le attività in coerenza con gli scopi dell'Associazione ed in conformità agli indirizzi e le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci.

In particolare, il Consiglio Generale:

- a. propone all'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con il disposto dell'art. 13 del presente Statuto, il candidato Presidente;
- b. verifica i risultati dell'attività associativa rispetto agli obiettivi indicati e/o deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci;
- c. approva su proposta del Consiglio di Presidenza le linee strategiche di intervento di ANFIA;
- d. dà il proprio parere e all'occorrenza delibera su qualsiasi argomento sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- e. approva il bilancio consuntivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f. approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo (budget) dell'Associazione riferito all'esercizio successivo;
- g. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h. richiede la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci almeno una volta l'anno e può richiedere la convocazione di qualsiasi altra Assemblea Generale dei Soci;
- i. può formulare e sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci proposte di modifica del presente Statuto, ivi comprese quelle concernenti la costituzione di nuovi Gruppi di Categoria Merceologica, ovvero l'estinzione o l'accorpamento di Gruppi esistenti;
- j. commina le sanzioni ai Soci secondo le disposizioni di cui all'art. 4.3, curandone l'esecuzione;
- k. formula e sottopone all'Assemblea il parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla conformità dei regolamenti dei Gruppi di Categoria Merceologica al presente Statuto.

11. Consiglio di Presidenza

11.1. Composizione

11.1.1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti di diritto e da 2 membri nominati dal Presidente tra gli eletti al Consiglio Generale entro 3 (tre) mesi dalla sua elezione.

11.2. Riunioni e convocazione

11.2.1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, almeno ogni 3 (tre) mesi su convocazione del Presidente oppure, in caso di impedimento o assenza del Presidente, del Vice-Presidente più anziano di età. Il Consiglio di Presidenza viene, in ogni caso, convocato quando lo ritenga opportuno il Presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

11.2.2. Alla convocazione del Consiglio di Presidenza si provvede per iscritto, a mezzo e-mail da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

11.2.3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'agenda degli argomenti da trattare.

11.2.4. Il Consiglio di Presidenza può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza.

11.3. Quorum Costitutivo

11.3.1. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

11.4. Deliberazione e Quorum Deliberativo

11.4.1. La funzione di Segretario del Consiglio di Presidenza spetta al Vice-Presidente più giovane.

11.4.2. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum deliberativo. Ad ogni membro del Consiglio di Presidenza spetta un voto. In caso di risultato di parità, prevale la posizione espressa dal Presidente.

11.5. Competenze del Consiglio di Presidenza

11.5.1. Il Consiglio di Presidenza ha attribuzioni di indirizzo politico-operativo ed in particolare:

- a. propone al Consiglio generale che le approva le linee strategiche di intervento di ANFIA su tematiche di particolare interesse per il settore automotive nei confronti degli organismi governativi, legislativi e consultivi, nazionali ed internazionali e ne riporta gli esiti;
- b. attribuisce deleghe specifiche su tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione ad esperti settoriali rappresentanti di imprese associate.
- c. nomina e/o revoca i rappresentanti di ANFIA in enti, associazioni, società partecipate o controllate;
- d. approva o rigetta le domande di associazione di nuovi Soci;
- e. approva o rigetta la costituzione di sezioni all'interno dei gruppi merceologici;
- f. propone all'Assemblea Generale dei Soci l'entità dei contributi associativi annuali;
- g. determina le quote associative di cui all'art. 6.

12. Gruppi di Categoria Merceologica

12.1. Nell'ambito di ANFIA i Soci Ordinari sono raggruppati, in funzione della specifica attività delle loro imprese ovvero di quella esercitata in prevalenza, in uno dei seguenti quattro Gruppi di Categoria Merceologica:

- Componenti: che comprende i Soci produttori di parti e componenti di autoveicoli;
- Car design and engineering: che comprende i Soci operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico;
- Costruttori: che comprende i Soci che fabbricano autoveicoli in genere - compresi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli;
- Servizi per la mobilità: che comprende aziende che operano, a titolo di esempio, nella telematica, infrastrutture di ricarica, soluzioni software ed hardware consulenza strategica e/o assicurativa e/o risorse umane nella practice automotive, intelligenza artificiale, internet of things.

12.2. Ciascun Gruppo di Categoria Merceologica disciplina le regole del proprio funzionamento in modo autonomo, anche attraverso l'adozione di un regolamento coerente con gli scopi ed i principi del presente Statuto. Il regolamento di ciascun Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea di ciascun Gruppo previa espressione di parere da parte Consiglio Generale.

12.3. Il regolamento del Gruppo di Categoria Merceologica dovrà disciplinare, tra l'altro, le modalità di elezione del Presidente del Gruppo e degli altri membri del Consiglio Generale di

ANFIA designati dal Gruppo. La carica di Presidente del Gruppo di Categoria Merceologica è rinnovabile per non più di 2 (due) mandati consecutivi. I Presidenti dei Gruppi di Categoria Merceologica assumono di diritto la carica di Vice-Presidenti.

- 12.4.** Nel caso in cui più imprese di un Gruppo di Categoria Merceologica siano caratterizzate da comuni specificità di prodotto e mercato o di altri elementi significativi della propria attività e comunque tali da costituire elementi distintivi specifici rispetto alle altre aziende appartenenti al medesimo Gruppo, tali imprese potranno chiedere di costituirsi in Sezioni. La richiesta dovrà essere approvata dal Gruppo, che non la potrà immotivatamente rifiutare, e dovrà essere approvata dal Consiglio di Presidenza. Ciascuna Sezione potrà operare con il livello di autonomia consentito dal regolamento del Gruppo di Categoria Merceologica di riferimento, oltre che dalle linee guida e disposizioni che il Consiglio di Presidenza definirà con riguardo a diverse tematiche specifiche.
- 12.5.** Ciascun Socio collocato in un Gruppo di Categoria Merceologica che svolga, seppur in via non prevalente, attività tipiche di un altro Gruppo di Categoria Merceologica potrà richiedere di essere ammesso a partecipare alle riunioni ed alle iniziative associative in genere di tale secondo Gruppo in qualità di “affiliato”. Ciascun Gruppo regolerà in modo specifico le condizioni e modalità dell’affiliazione di Soci di altri Gruppi, fermo restando che gli affiliati ai Gruppi non potranno avere diritti di voto né obblighi di contribuzione in via generale alle attività del Gruppo di affiliazione.

13. Presidente

- 13.1.** Il Presidente di ANFIA viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Generale che recepisce i risultati dell’attività svolta da una Commissione di designazione per la più ampia consultazione tra i Soci. La Commissione di designazione è formata da 3 (tre) membri sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 (cinque) rappresentanti di Soci Ordinari, che abbiano ricoperto incarichi associativi e che appartengano a Gruppi di Categoria Merceologica diversi, scelti dal Consiglio di Generale, informati i Probiviri.

La Commissione si intenderà insediata il giorno in cui i Soci ne abbiano ricevuto notizia. In sede di insediamento si dovrà attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato e comunicare ai Soci un calendario delle attività. Sono ammesse modalità di consultazione alternative alla audizione personale dei Soci, quali audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Presidente dovranno inviare per iscritto alla Commissione la propria candidatura, corredata da linee programmatiche e curriculum vitae entro la prima settimana di mandato della Commissione (ovvero entro le ore 24:00 del settimo giorno dal giorno di insediamento, così come comunicato).

- 13.2.** La Commissione dovrà completare i propri lavori in un periodo di 8 (otto) settimane dall’insediamento al voto di designazione. Al termine dei lavori, la Commissione dovrà redigere una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni indicando la dimensione del consenso.
- 13.3.** Tale relazione che designa il/i candidato/i Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea dovrà essere presentata al Consiglio Generale. Sono possibili dichiarazioni programmatiche dei candidati prima del voto del Consiglio Generale.
- 13.4.** Il voto è inderogabilmente a scrutinio segreto. In caso di unico candidato, la scheda recherà espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione; in caso di due o più candidati, saranno predisposte schede con i relativi nominativi elencati in ordine alfabetico.
- 13.5.** Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei consiglieri generali senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum deliberativo alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione si intende respinta;

- b. in caso di due o più candidati, ripetizione immediata della votazione: se manca ancora il quorum, entrambe le proposte sono respinte.
- 13.6.** In presenza di un candidato presidente validamente designato dal Consiglio Generale, non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea e l'Assemblea vota soltanto sull'elezione del candidato designato
- 13.7.** Il Presidente, è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano nel quorum invece le schede nulle.
- 13.8.** L'incarico di Presidente ha durata quadriennale e non è rinnovabile consecutivamente, salvo nel caso previsto dal seguente punto 13.9.
- 13.9.** Soltanto qualora non vengano individuati dalla Commissione di Designazione candidati presidente, e non vengano proposti candidati presidente da almeno il venti per cento degli associati, il Consiglio Generale e l'Assemblea possono deliberare, per un ulteriore biennio, la designazione e l'elezione del presidente uscente con la maggioranza del 55% (cinquanta cinque per cento) degli aventi diritto di voto.
- 13.10.** Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ANFIA nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare difensori in ogni stato e grado di giudizio. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere assembleari e degli organi direttivi, oltre a supervisionare l'operato del Direttore Generale, dei Vice Presidenti e dei membri degli organi direttivi ai quali abbia delegato - singolarmente o congiuntamente - proprie funzioni, conferendo delega per singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Il Presidente vigila inoltre sullo svolgimento delle attività di tutti i settori ed uffici dell'Associazione, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Direttore Generale. In via d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
- 13.11.** Il Presidente riferisce annualmente ai Soci in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci sull'andamento dell'attività associativa e sui risultati gestionali e finanziari.
- 13.12.** Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo o causa, non completi il quadriennio di presidenza cessando anticipatamente il mandato, l'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario per deliberare sulla sua sostituzione. Durante questo periodo e fino alla nomina del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età. In questo caso:
- il nuovo Presidente viene eletto per la sola durata residua del mandato quadriennale salva diversa determinazione dell'assemblea;
 - i Presidenti dei Gruppi Merceologici di Categoria e gli altri membri elettivi del Consiglio Generale resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei loro mandati.

Inoltre, qualora il Presidente cessi nel corso del secondo semestre dell'anno precedente la scadenza del mandato, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano di età in carica fino al termine della naturale scadenza del mandato presidenziale, solo allora provvedendosi all'elezione del nuovo Presidente

14. Revisori dei Conti

- 14.1.** L'Assemblea Generale dei Soci, nel corso dell'anno pari precedente a quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di organo di controllo, composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali durano in carica 4 (quattro) anni..
- 14.2.** Nel convocare l'Assemblea Generale dei Soci chiamata all'elezione dei Revisori dei Conti ai quali conferire mandato, il Presidente invita i Soci Ordinari a far pervenire per iscritto proposte di nomina almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
- 14.3.** L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto, con voto limitato a 2 (due) preferenze. Sono eletti Revisori dei Conti effettivi i 3 (tre) candidati

che ottengano il maggior numero di voti, supplenti i 2 (due) successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età. Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti che ha ottenuto il maggior numero di voti viene designato quale Presidente del Collegio; in caso di parità viene designato quello più anziano di età.

- 14.4. Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 14.5. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili, senza limitazioni di rinnovo del loro mandato
- 14.6. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età in caso di cessazione dell'incarico da parte di quest'ultimi.
- 14.7. I Revisori dei Conti effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Generale, senza diritto di voto.
- 14.8. I Revisori dei Conti vigilano sulla corretta tenuta della contabilità, sull'adeguatezza della struttura amministrativa e sull'andamento della gestione finanziaria dell'ANFIA svolgendo altresì verifiche di carattere periodico e con facoltà di accedere a tutti i relativi libri, i conti e documenti.
- 14.9. I Revisori dei Conti riferiscono sull'attività di vigilanza svolta ogni volta che lo ritengano opportuno o necessario - al Consiglio Generale, e annualmente, all'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria. I Revisori dei Conti redigono una relazione annuale all'Assemblea sul Bilancio dell'esercizio da depositarsi presso la sede legale dell'Associazione .
- 14.10. Nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo o causa, di un Revisore dei Conti effettivo o supplente dalla relativa funzione, l'Assemblea Generale dei Soci provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione utile.

15. Proviviri

- 15.1. L'Assemblea Generale dei Soci nel corso dell'anno pari precedente a quello dell'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Proviviri, i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo o causa, di un Proviviro dalla relativa funzione, l'Assemblea Generale dei Soci provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione utile.
 - 15.1.1. Ciascun Socio Ordinario può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista composta da almeno cinque candidati.
 - 15.1.2. La comunicazione di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci chiamata all'elezione de Proviviri dovrà contenere invito ai Soci Ordinari a far pervenire per iscritto le proposte di nomina almeno 15 (quindici) giorni prima della data delle votazioni.
- 15.2. Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei Proviviri
 - 15.2.1. La carica di Proboviro può essere attribuita anche a persone estranee alle imprese associate in ANFIA, purché in possesso di elevati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore della propria attività in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 7.3. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di altra organizzazione appartenente al sistema della Confindustria o qualsiasi altra carica in ANFIA.
- 15.3. Competenze dei Proviviri
 - 15.3.1. Spetta ai Proviviri assolvere alle funzioni elettorali, di vigilanza generale sulla base associativa, interpretative del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, e disciplinari ai sensi dell'articolo 4.3.2.
 - 15.3.2. É esclusivamente compito dei Proviviri, su istanza anche di una sola delle parti, la risoluzione, in via arbitrale, di tutte le controversie tra gli organi e organismi di ANFIA o tra i Soci e l'ANFIA che non si siano potute definire in via bonaria, eccezion fatta per le

controversie in materia di inadempimento da parte di un Socio dell'obbligazione di pagamento di quote o contributi associativi, per le quali è competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

- 15.3.3.** Il collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia sarà costituito da 3 (tre) arbitri, di cui 2 (due) nominati dalle parti contendenti (uno ciascuna) ed un terzo nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di dissenso, mediante sorteggio da parte dei Probiviri che non siano stati nominati dalle parti contendenti, secondo le modalità che i medesimi stabiliranno a loro assoluta discrezione. Tale terzo arbitro ricoprirà la carica di Presidente del collegio arbitrale. Ove le parti contendenti siano tre o più, il collegio arbitrale sarà formato da tre probiviri sorteggiati. Ogni sorteggio sarà effettuato dai Probiviri secondo le modalità che i medesimi stabiliranno a loro assoluta discrezione.
- 15.3.4.** Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
- 15.3.5.** Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia.
- 15.3.6.** Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 15.3.7.** Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni.
- 15.3.8.** Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, salvo i casi di legge.

16. Personale

16.1. Il personale dell'ANFIA dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore Generale.

17. Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale dell'ANFIA è nominato e revocato dal Consiglio Generale e coordina tutte le attività dell'Associazione in coerenza con le direttive impartite dal Presidente, dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Presidenza.

17.2. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa dell'ANFIA e, in particolare:

- a. dirige e coordina il personale;
- b. assume, promuove e licenzia il personale non dirigente, agendo d'intesa con il Presidente;
- c. assume, promuove e licenzia il personale dirigente, previa approvazione del Consiglio Generale;
- d. gestisce le disponibilità economiche e finanziarie dell'ANFIA, seguendo le direttive del Presidente
- e. predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci e alle riunioni degli organi di ANFIA, per le quali assume la funzione di Segretario. Ha altresì la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dei Gruppi Merceologici di Categoria e delle relative sezioni.

18. Fondo, Amministrazione e Bilanci

18.1. Fondo Comune dell'Associazione

18.1.1. Il fondo comune dell'ANFIA è costituito da:

- le somme versate o i beni devoluti dai Soci specificatamente destinati a tale posta;
- l'eventuale eccedenza attiva derivante dalle gestioni annuali accantonata in tale posta patrimoniale;
- eventuali devoluzioni o erogazioni liberali effettuate da soggetti terzi al fine del rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.
- Il fondo comune, nella sua ripartizione e destinazione, rimarrà indivisibile per tutta la durata dell'Associazione sino al suo scioglimento; pertanto, non potrà essere avanzata alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune. I Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'Associazione non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

18.1.2. Stante l'assenza di qualsiasi finalità di lucro dell'Associazione, è in ogni caso esclusa la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

18.2. Esercizio finanziario

18.2.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.3. Bilancio Preventivo

18.3.1. Il Bilancio Preventivo ("budget") dell'associazione e delle sue controllate relativo a ogni esercizio, predisposto dal Direttore Generale, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale. Il documento è composto da un previsionale di conto economico

18.4. Bilancio Consuntivo

18.4.1. Il Bilancio Consuntivo dell'associazione e delle sue controllate relativo a ogni esercizio, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 luglio dell'anno successivo cui si riferisce e nella quale il Direttore Generale relaziona sull'andamento complessivo dell'associazione.

18.4.2. Il Bilancio Consuntivo redatto dal Direttore Generale è composto da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;

18.4.3. Il Bilancio Consuntivo è approvato dal Consiglio Generale che lo sottoporrà a ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci.

18.4.4. Il Bilancio Consuntivo come sopra predisposto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili e alla relazione della società di revisione legale a cui sarà conferito specifico incarico ai sensi dell'art. 18.4.5, . Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e dovranno essere altresì corredati con i dati di sintesi del Bilancio delle Società partecipate.

18.4.5. Il Bilancio Consuntivo deve essere obbligatoriamente certificato da una società di revisione iscritta all'Albo delle società di revisione tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.5. Destinazione del fondo comune all'atto dello scioglimento

18.5.1. La deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci che, in conformità con quanto

stabilito dal precedente art. 9.1, lett. l), dovesse dichiarare lo scioglimento dell'ANFIA stabilirà anche la devoluzione di eventuali attività patrimoniali residue, ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle di ANFIA ovvero di pubblica utilità, nel rispetto delle leggi e/o dei regolamenti applicabili.

19. Rinvio alla Legge

- 19.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

20. Decorrenza

- 20.1. Il presente Statuto avrà validità ed efficacia dal momento della sua approvazione. Per quanto non oggetto di espressa modifica restano pienamente efficaci le disposizioni precedenti.